

Alb
Sul attestazione del Responsabile del Servizio
si certifica che il presente atto è stato affisso
all'Albo pretorio Informatico del Comune Bir
dal 17/10/13 al 1/11/13 con rep. n. 3151
Barletta, li 17/10/13



L'Addetto Delegato
RIZZITELLI

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile

Comune di Barletta



IL SINDACO

Rilevato

il perdurante e crescente utilizzo improprio di parti del suolo pubblico e di aree private soggette a pubblico passaggi per dimora e o bivacco con stazionamento e posizionamento di campers, roulotte, furgoni, autoveicoli in genere o tende da campeggio, singoli o gruppi di più veicoli;

Rilevato inoltre,

che il fenomeno, come risulta da vari sopralluoghi effettuati da parte degli Addetti al Corpo di Polizia Locale, conseguenti alle molteplici segnalazioni e alle pressanti richieste di intervento da parte della cittadinanza, è solitamente ascrivibile a soggetti dediti al bivacco;

Considerato

che gli insediamenti temporanei non sono certamente attrezzati con impianti idonei a garantire un livello igienico sufficiente, ma costituiscono in brevissimo tempo un problema igienico sanitario dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti, all'accensione di fuochi e o alla mancanza di servizi igienici;

Considerato

che le predette situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo pubblico e influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei non autorizzati, determinando una complessiva grave situazione di allarme sotto il profilo igienico - sanitario;

Ritenute

sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti;

Ritenuto

pertanto, necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, nonché per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di polizia, prevenire efficacemente su tutto il territorio comunale il verificarsi di simili comportamenti;

Visto

che ai sensi del Decreto Ministro dell'Interno 05/08/2008, le misure di prevenzione e di contrasto ai comportamenti che causano il



danneggiamento del patrimonio pubblico, o che ne impediscano la fruibilità, risultano tra le attività attraverso cui il Sindaco garantisce la tutela della sicurezza urbana nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti

Gli art. 50 comma 5 e articolo 54, commi 1 lett. C) e 4 del D.lgs. 18 agosto 2000. n. 267;

Vista

la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia B.A.T., secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inviata con nota n. 56707 del 17/10/2013;

ORDINA

- 1) Il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare impropriamente aree pubbliche o aree private soggette a pubblico passaggio quale luogo di dimora e di bivacco tramite stazionamento e/o posizionamento di tende, campers, roulotte, furgoni e autoveicoli in genere, individualmente o in gruppo di qualsivoglia entità e comunque organizzato;
- 2) ai sensi dell'articolo 3. sedicesimo comma, della Legge 15 luglio 2009, n. 94. all'atto della contestazione dell'inosservanza della presente Ordinanza, il trasgressore è altresì tenuto, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, nonché a rimuovere immediatamente gli eventuali rifiuti, contenitori, e oggetti abbandonati, a tutela dell'igiene pubblica.

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione di cui al punto 1) della presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 - Bis del D.lgs. 267/2000.

L'inottemperanza all'ordine di cui al punto 2), legalmente rivolto dal personale di polizia, comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale.

Nel caso in questione al ripristino dello stato dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, addebitando al trasgressore le spese in tal senso sostenute.

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza sia valida sino al 31.12.2013 e sia immediatamente esecutiva;
- 2) Copia della presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia BAT;
- 3) che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

AVVERTE

- 1) che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al T.A.R. Puglia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sull'albo Pretorio -Online;



- ovvero, ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal stessa data di pubblicazione del presente atto.

L'Ufficio Tecnico del Traffico è incaricato di provvedere alla installazione di idonea segnaletica stradale che renda noto il divieto di cui innanzi.

Barletta, li 17 OTT. 2013



IL SINDACO

Pasquale CASCELLA

